



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ DON BOSCO ”
MANDURIA (TA)

REGOLAMENTO di DISCIPLINA
degli STUDENTI,
attuativo dello Statuto delle studentesse e
degli studenti

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

in attuazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*), modificato con DPR n. 235 del 21 novembre 2007

Art. 1 - Disposizioni generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura in quanto importante fattore di qualità della vita della scuola.
6. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative impartite e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
7. Tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda personale.

Art. 2 - Doveri dello Studente

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Istituto.

Si intende che lo studente assolve assiduamente agli impegni di studio quando:

- a) porta il materiale necessario per ogni disciplina;
- b) fa corretto uso degli strumenti e delle attrezzature;
- c) cura una sistematica esecuzione dei compiti assegnati;
- d) si impegna in elaborazioni personali in ordine agli argomenti svolti.

2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

Per comportamento corretto si intende:

- a) dimostrare un'adeguata capacità di autocontrollo;
- b) tenere una corretta impostazione dei rapporti interpersonali;
- c) dimostrare disponibilità all'aiuto dei compagni in difficoltà, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno;
- d) coltivare la corretta abitudine all'ascolto dell'insegnante, dei compagni e proporre interventi controllati ed appropriati;
- e) dimostrare senso di responsabilità, mediante l'adozione di un serio e costante metodo di lavoro a casa e a scuola e nell'accettazione dell'errore rilevato;

- f) praticare un rigoroso rispetto per il materiale personale, di quello altrui, della scuola, dell'ambiente in generale.

Art. 3 - Disciplina degli studenti in situazione

Gli studenti possono uscire dalle aule per recarsi nel bagno non prima della seconda ora e non dopo la penultima ora di lezione. Le uscite sono consentite uno per volta e per tempi brevi.

Solo in casi di eccezionale bisogno sarà consentito di uscire anche durante le altre ore di lezione.

Durante il cambio di ora, non è consentito riversarsi nei corridoi o aggirarsi per qualunque ambiente scolastico - gli studenti attenderanno il docente nella propria aula ed eviteranno chiasso e disordine. La ricreazione si svolge sui singoli piani e la vigilanza degli studenti è affidata ai docenti.

E' fatto assoluto divieto di fumare in qualunque ambiente scolastico. I trasgressori saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Sono vietati comportamenti che mirano deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno, manifestandosi con prepotenze fisiche e/o verbali.

E' dovere degli studenti rispettare gli ambienti, i servizi, le suppellettili e quanto faccia parte del pubblico bene.

Tutti gli studenti sono tenuti a collaborare con l'istituzione scolastica nel rispetto della cosa pubblica e saranno direttamente responsabili qualora non venga individuato l'esecutore del danno. La mancanza di collaborazione costituisce violazione del presente articolo e sarà sanzionata come specificato nell'art. 7 di questo stesso Regolamento.

Le classi che si recano negli ambienti speciali (laboratori, palestre, ecc) devono essere prelevate dall'aula e riaccompagnate dal professore a fine lezione e comunque essere in classe al cambio di ora.

E' fatto assoluto divieto agli studenti che si rechino negli ambienti speciali di aggirarsi per corridoi, bagni, spogliatoi e comunque eludere la vigilanza del Docente.

Gli studenti che svolgono attività di educazione motoria devono servirsi di adeguato abbigliamento ginnico - sportivo.

L'uscita alla fine della giornata scolastica dovrà avvenire in modo ordinato.

Art. 4 – Uso del cellulare

- 1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'uso dei cellulari da parte degli alunni è assolutamente vietato.
- 2) Il cellulare eventualmente in possesso degli alunni deve restare spento e tenuto con ogni riserbo per tutto il tempo di permanenza a scuola; solo in casi eccezionali, la sua attivazione potrà essere autorizzata dall'insegnante o da altro personale responsabile.
- 3) L'uso del telefono fisso della scuola è consentito agli alunni per motivi di particolare gravità. Nel caso, l'alunno, autorizzato dall'insegnante, sarà accompagnato da un collaboratore scolastico in segreteria.
- 4) Allo stesso modo, è vietato usare, o tenere in vista, un qualunque altro dispositivo elettronico (fotocamere, lettori mp3 ecc.) ed è, anzi, fortemente sconsigliato portare a scuola o durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione cellulari costosi ed, in genere, ogni oggetto di valore.
- 5) Nell'eventualità di danni relativi a tali beni e nella impossibilità di individuare con certezza l'autore – o gli autori – di tali danni gli studenti e le famiglie nulla potranno pretendere da questa istituzione scolastica. Lo stesso dicasi in caso di smarrimento.
- 6) La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni; per la precisione:

- a) una prima inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare dal parte del docente, l'annotazione dell'episodio sul registro di classe, la restituzione del dispositivo al termine della lezione;
- b) nei casi successivi, il docente, annotata l'infrazione sul registro di classe, provvederà al ritiro del cellulare ed alla sua consegna (in busta chiusa recante nome e cognome dell'alunno, classe di appartenenza, ora del ritiro, denominazione commerciale del dispositivo) nelle mani del DS o dei suoi collaboratori, che convocheranno i genitori per la restituzione;
- c) più annotazioni comportano l'irrogazione di sanzioni più severe, da determinarsi in sede di Consiglio di Classe riunito in qualità di organo di disciplina;

Art. 5 - Sanzioni

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) avvertimento scritto;
 - c) ammonizione scritta;
 - d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
 - e) esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione se l'alunno non è accompagnato da un familiare adulto che vigili sui suoi comportamenti e se ne assuma *in toto* la responsabilità;
2. Il richiamo verbale può essere irrogato dal personale della scuola nel caso in cui lo studente assuma un comportamento scorretto verso chiunque operi all'interno dell'istituzione scolastica
3. L'avvertimento scritto è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e la comunicazione sul diario alla famiglia e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.
4. L'ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.
5. La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, che dovrà avere carattere temporaneo, può essere disposta solo in caso di gravi o reiterate infrazioni.
6. L'allontanamento per uno o più giorni (per periodi non superiori a 15 giorni) è irrogato con atto del Consiglio di Classe e consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza della scuola.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica
10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
11. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori ed allo studente l'accesso alla informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E', altresì, consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.

Art. 6 - Organi competenti all'irrogazione della sanzione.

- a) La sanzione del richiamo verbale è comminata dal docente, ma anche dal restante personale della scuola.
- b) La sanzione dell'avvertimento scritto è irrogata dal docente.
- c) La sanzione dell'ammonizione scritta è comminata dal Dirigente Scolastico.
- d) La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è irrogata dal Consiglio di Classe o, nei casi previsti, dal Consiglio di Istituto.
- e) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 - Infrazioni disciplinari, relative sanzioni, criteri per la valutazione della gravità dei comportamenti sanzionabili

INFRAZIONE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none">a) ritardo superiore ai tre giorni nella presentazione della giustificazione scrittab) assenze ingiustificatec) inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenzad) comportamenti non corretti nei confronti dei compagnie) atti di negligenza abitualif) comportamenti che siano di turbativa al regolare svolgimento delle lezioni	Avvertimento scritto	Docente
<ul style="list-style-type: none">a) reiterazione dei comportamenti sanzionati sopra richiamatib) comportamenti offensivi nei confronti dei compagnic) inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezzad) il non corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didatticie) mancata o insufficiente collaborazione nella individuazione del/i responsabile/i di danni a persone o cose.	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico
<ul style="list-style-type: none">a) fatti offensivi ed oltraggiosi nei confronti del D S, dei docenti, del personale della scuola e dei compagnib) comportamenti particolarmente gravi che turbino la comunità scolasticac) comportamento da cui derivi	Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.	Consiglio di Classe

<p>grave danno all'immagine della scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti</p> <p>d) azioni che arrechino danni al patrimonio della scuola</p>	<p>Con riferimento al caso di cui alla lettera d), è delegata al D S la possibilità di quantificare il danno e richiedere ai genitori il risarcimento.</p>	
--	--	--

- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro alla scuola di appartenenza dello studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è demandata al Consiglio di Classe.
- In caso di gravi inadempienze che rendono, in maniera assoluta, incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il DS può disporre, in casi di estrema urgenza i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, chiamati a ratificare il provvedimento adottato.

Criteri di valutazione della gravità dei comportamenti passibili di sanzione sono:

- a. la rilevanza degli obblighi violati, con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla comunità scolastica;
- b. l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- c. la reiterazione dell'infrazione;
- d. il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- e. la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Art. 8 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituto per la disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/1998.

L'organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti della scuola, o di chiunque vi abbia interesse, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Il Dirigente dell'USR decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, entro 30 giorni, contro le violazioni al D.P.R. 249/1998, come modificato ed integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, ed al presente regolamento ed avverso l'allontanamento irrogato dal Consiglio di Classe. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia territoriale istituito dal comma 4 dell'art.5 del D.P.R. 249/9.

L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione, la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a descrizione dell'organo competente all'irrogazione

Art. 9 - Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente, da due rappresentanti eletti dai genitori.

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, tre giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, fa pervenire al Presidente dell'organo di Garanzia prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
11. Contro le decisioni dell'organo di garanzia interno alla scuola, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n.46 del 6-05-2013

Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 27 del 6-06-2013

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Avv. Giuseppe De Sario

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Cosima Calabrese